

DELIBERA N. 186/10/CSP

Ordinanza-ingiunzione alla società nuova Teleabruzzo regionale s.r.l. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Telemare”) per la violazione dell’articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, del regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modifiche e integrazioni

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 luglio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come modificato dalla legge n. 101 del 6 giugno 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’atto in data 22 dicembre 2009 n. 169/09/DICAM – PROC. 2031/MC della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 15 marzo 2010, con il quale è stata contestata alla società Nuova Teleabruzzo Regionale S.r.l.. esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale

“*Telemare*”, la violazione dell’articolo 5-ter, commi 1 e 3, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, e successive modificazioni e integrazioni, per aver trasmesso televendite di servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, in data 6 marzo 2009 tra le ore 15:00 circa e le ore 16:00 circa; in particolare si è rilevato sul predetto canale che in tale giorno è andato in onda un programma di televendite di servizi di pronostici del gioco del lotto, contrassegnato dalla scritta in sovrapposizione “messaggio promozionale”, nel corso del quale i presentatori, prima Cristian in sostituzione della consueta conduttrice, Tania, costretta a casa dall’influenza, (dalle ore 15:00 alle ore 15:30), quindi Sonia (dalle 15:30 alle 15:58), con toni assai enfatici sollecitano i telespettatori a comporre i numeri telefonici con tariffazione a sovrapprezzo mostrati in sovrapposizione (899.45.77.02 – 899.45.77.05 – 899.77.77.49 – 899.77.77.57 – 899.77.77.65 – 899.77.77.66 – 899.77.77.75 – 899.111.469 – 899.199.197) per conoscere i numeri del lotto da giocare alla prossima estrazione. Durante la trasmissione, nella parte inferiore dello schermo, scorre una scritta che fa riferimento ad una supposta elaborazione su base di inferenza statistica: “*Messaggio promozionale inerente a pronostici per il gioco del lotto, superenalotto etc realizzati su base statistica, probabilistica e matematica, offerta da SAT West UK Ltd, Sherwood House, 41 Queens Road, Farnborough, Hants GU 146 JP, indirizzo di riferimento italiano Via Lelio Guidotti 15/a, 43100 Parma*”. Nel dettaglio:

- durante la parte di programma condotta da Cristian, con tono concitato, egli invita i telespettatori ad affrettarsi per non perdere l’occasione, segnalando l’eccezionalità dei numeri e dando l’impressione che la vincita sia certa. Alle 15:10 lancia la prima televendita (15:10-15:11), consistente in una previsione di gioco per un terno secco all’ estrazione del sabato successivo, disponibile su un numero limitato di linee, come segnalato dal *timer* con il numero 100 mostrato in sovrapposizione. Il conduttore, e la stessa Tania che interviene due volte (15:07 e 15:14) in diretta telefonica, esortano gli spettatori a chiamare i numeri in sovrapposizione (899.77.77.65 da tutti i telefoni, 899.45.77.05 solo da Wind) per ottenere la previsione di una “*giocata sicura*” per un “*terno secco*”, utilizzando toni concitati ed espressioni enfatiche quali: “*Per l’ estrazione di sabato Tania vi promette un treno a ruota col 90*”, “*Ora Tania è obbligata a farci vincere*”, “*Tania dichiara il secondo k.o. alla Lottomatica*”. Pochi minuti dopo il ritorno in video, il conduttore, con il supporto di Tania in collegamento telefonico (“*E’ una previsione favolosa che non dà margine di errore*”) lancia una seconda televendita (15:16-15:18), con in sovrapposizione il numero 899.111.469. Alle 15:18 si ritorna in diretta, e interviene il sedicente dottor Pazzagli, affermando di avere “*una previsione devastante*”, e che “*sabato sera facciamo piangere la Lottomatica*”, una “*condizione di gioco eccezionale*” sulla ruota di Bari. Alle 15:25 fino alle 15:26 viene lanciata un’altra

televendita per la *“previsione dell’ultimo minuto”* del dottor Pazzagli, con in sovraimpressione i numeri 899.77.77.66 e 899.45.77.02, e la scritta *“Giocata sicura per sabato sera”*. In chiusura (15:28-15:30), i conduttori presentano una promozione speciale per la Festa della donna, *“3x1 – 2 euro a previsione”*, invitando le telespettatrici in ascolto a chiamare il *“codice straordinario”* 899.199.197 per ottenere, con un’unica chiamata, tre previsioni: il terno di Tania, l’*“ultimo minuto”* e la previsione di Pazzagli sulla ruota di Bari. Anche stavolta viene lanciato un contatore delle 150 linee disponibili per la televendita con musica di sottofondo;

- durante la parte di programma condotta da Sonia, in apertura compare sullo sfondo il numero 899.77.77.57 e la scritta *“Codice speciale – Vinto terno primo colpo 40-41-73 nazionale”*. La conduttrice sollecita a comporre il numero in sovraimpressione, ricordando ai telespettatori la vittoria della precedente estrazione e leggendo messaggi di ringraziamento, a lei rivolti da parte di presunti vincitori. Alle 15:39 inizia ad annunciare la prima televendita, esortando i telespettatori a chiamare: *“Sono esclusivamente 100 linee con 3 secondi di ascolto per avere un terno vincente che vale 4500 volte la posta!”*. Alle 15:42 inizia a scorrere il contatore con le 100 linee con musica in sottofondo (15:42-15:44). Al ritorno in diretta, Sonia comincia a promuovere una nuova numerazione a sovrapprezzo, l’899.77.77.49, continuando a leggere messaggi di ringraziamento inviati dai telespettatori per la vittoria ottenuta e garantendo l’esattezza matematica del *“metodo”* utilizzato per la realizzazione del pronostico. Dopo qualche minuto viene lanciata la nuova televendita, *“100 linee per 5 secondi di ascolto”*, e riparte il contatore con musica in sottofondo (15:50-15:52). Alle 15:52 Sonia lancia un’altra televendita, questa volta con toni più ansiosi e concitati, *“Ultimo minuto”*, compare una schermata con in sovraimpressione la scritta *“Alta tensione”*: il numero da comporre questa volta è l’899.77.77.75, per avere, oltre ai tre numeri, un *“jolly 90”*. Parte il contatore con le 80 linee e la musica (15:53-15:54). Quando la conduttrice torna in video, il numero in sovraimpressione è di nuovo l’899.77.77.57, al quale Sonia torna a sollecitare animosamente le chiamate per *“l’ultima occasione”* di avere il terno vincente. Riparte nuovamente il contatore che scorre stavolta con sole 50 linee disponibili e la musica in sottofondo (15:56-15:58). Avvicinandosi al termine del programma, la conduttrice esorta i telespettatori a continuare a chiamare al numero 899.77.77.75, che *“rimarrà in registrato fino all’extrazione”*; alle 15:59 ca. la trasmissione viene bruscamente interrotta;

RILEVATO dal sito internet della società indicata in sovraimpressione come fornitrice dei servizi di previsione su base statistica, probabilistica e matematica *“Sat West UK Ltd”* (<http://www.satwestuk.co.uk/>) che tale società fornisce non già servizi di pronostici del lotto, bensì servizi di astrologia, tarocchi e medicina paranormale;

RITENUTO, pertanto, che i programmi trasmessi sopra descritti siano caratterizzati dallo sfruttamento della superstizione e della credulità in particolare degli utenti psicologicamente più deboli, in quanto non è dato avviso anche implicito della loro elaborazione effettiva su base di inferenza statistica;

RILEVATO che nel termine indicato nell'atto di contestazione la Società non ha fatto pervenire scritti difensivi né ha chiesto di essere sentita;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso, indicate nel programma andato in onda il 6 marzo 2009, dalle ore 15.00 circa alle ore 16.00 circa, televendite di servizi di pronostici del lotto che mostrano in sovrapposizione o comunque inducono a utilizzare numerazioni a sovrapprezzo in fasce orarie non consentite;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5-ter della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00 (comma 3), che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 1) e che dette trasmissioni non devono trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti ed evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili (comma 2);

RILEVATA, per l'effetto, la violazione, in data 6 marzo 2009 tra le ore 15:00 circa e le ore 16:00 circa, dell'articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'articolo 51, commi 2 lett. a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Nuova Teleabruzzo Regionale S.r.l. deve ritenersi mediamente elevata, in considerazione della natura della norma a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, al fine di garantire un più elevato livello di

tutela del consumatore-utente;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione come determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), per la violazione rilevata il giorno 6 marzo 2009 tra le ore 15:00 circa e le ore 16:00 circa;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Nuova Teleabruzzo Regionale S.r.l. con sede legale in Chieti Scalo (66100), Viale Abruzzo 374, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telemare", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00),

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 186/10/CSP", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81".

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 186/10/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 luglio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola